



COMUNE DI SANTA FLAVIA  
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CLAUSOLA ESECUZIONE IMMEDIATA

N. 71 DEL 24.08.2022

<b>OGGETTO:</b>	<b>CONTENZIOSO COMUNE DI SANTA FLAVIA C/O CALABRESE EUROTTECH SRL – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ORDINANZA TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE ESECUZIONI.</b>
-----------------	---

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **ventiquattro** del mese di **Agosto** alle ore **19:10** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, in data **18.08.2022**, n. **15464** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente **Marino Gaetano Daniele**.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Alessandro Gugliotta**.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. **13** e assenti n. **03**.

come segue:

N. d.ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N. d.ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	MARINO GAETANO DANIELE	X		9	BUSALACCHI FRANCESCO	X	
2	VENTURI MADDALENA		X	10	MICELI GIUSEPPE	X	
3	TROIA GIUSEPPE		X	11	DI CRISTINA TOMMASO	X	
4	LA BARBERA CINZIA	X		12	SANFILIPPO PIETRO	X	
5	TARANTINO STEFANIA	X		13	CRIVELLO GIUSEPPE	X	
6	CAVEZZANO ANTONIA		X	14	TRIPOLI GIUSEPPE	X	
7	AFFATIGATO GIOVANNI	X		15	EMMITI ROSALIA MARIA	X	
8	MAGGIORE ADELAIDE G.PPA	X		16	SANFILIPPO GIUSEPPA	X	

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale Dott. Alessandro Gugliotta, verificata la sussistenza del *quorum* strutturale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett. i della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. 30/2000, i pareri:

<input checked="" type="checkbox"/>	Del Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
<input checked="" type="checkbox"/>	Del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile

Il **Presidente**, quindi, dà lettura dell'ordine del giorno e avverte che si passa alla trattazione dell'argomento iscritto al **punto 9)** avente ad oggetto: "**Contenzioso Comune di Santa Flavia c/o Calabrese Eurotech srl – Riconoscimento debito fuori bilancio ordinanza Tribunale di Termini Imerese Sezione Esecuzioni**".

Il **Presidente** da lettura del dispositivo della proposta deliberativa, dando conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, dei Revisori dei Conti e della Commissione consiliare

Il **Presidente**, preso atto che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di cui al punto 9) dell'ordine del giorno, con il seguente risultato:

**Votazione per alzata di mano**

MARINO Gaetano Daniele	F	BUSALACCHI Francesco	F
VENTURI Maddalena	Assente	MICELI Giuseppe	F
TROIA Giuseppe	F	DI CRISTINA Tommaso	F
LA BARBERA Cinzia	F	SANFILIPPO Pietro	Assente
TARANTINO Stefania	F	CRIVELLO Giuseppe	Assente
CAVEZZANO Antonia	Assente	TRIPOLI Giuseppe	Assente
AFFATIGATO Giovanni	F	EMMITI Rosalia Maria	Assente
MAGGIORE Adelaide G.ppa	F	SANFILIPPO Giuseppa	Assente

**Approvato all'unanimità di voti favorevoli dei presenti (9)**

Quindi, il **Presidente** propone di mettere ai voti la proposta di **IMMEDIATA ESECUTIVITA'** della proposta di deliberazione di cui al **punto 9)**,

**Votazione per alzata di mano**

MARINO Gaetano Daniele	F	BUSALACCHI Francesco	F
VENTURI Maddalena	Assente	MICELI Giuseppe	F
TROIA Giuseppe	F	DI CRISTINA Tommaso	F
LA BARBERA Cinzia	F	SANFILIPPO Pietro	Assente
TARANTINO Stefania	F	CRIVELLO Giuseppe	Assente
CAVEZZANO Antonia	Assente	TRIPOLI Giuseppe	Assente
AFFATIGATO Giovanni	F	EMMITI Rosalia Maria	Assente
MAGGIORE Adelaide G.ppa	F	SANFILIPPO Giuseppa	Assente

**Approvato all'unanimità di voti favorevoli dei presenti (9)**

A questo punto il **Presidente**, esaurito l'ordine del giorno, alle ore 20,30, scioglie la seduta.



COMUNE DI SANTA FLAVIA  
Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C.

N. 06 /C.C. DEL 25 MAG. 2022

**OGGETTO:** Contenzioso Comune di Santa Flavia c/o Calabrese Eurotech Srl  
Riconoscimento debito fuori bilancio: Ordinanza Tribunale di  
Termini Imerese Sezione Esecuzioni

UFFICIO PROPONENTE: **Area III**  
**Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Suap**

**REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Santa Flavia, 25 MAG. 2022



Il Responsabile dell'Area III  
(Ing. Irene Gullo)

UFFICIO RAGIONERIA: **Responsabile dell'Area**  
**"Economica Finanziaria"**

**REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

26/05/2022

Il Responsabile dell'Area  
(Dr. Angelo Benfante)



26/05/2022

## Il Responsabile dell'Area III

*Premesso di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale.*

### **PREMESSO:**

- che in data 24.02.20 prot.n.3356 è stato notificato al Comune di Santa Flavia atto di pignoramento presso terzi con il quale la Ditta Calabrese Eurotech s.r.l. P.IVA 04491360824, creditore nei confronti della Società COINRES in liquidazione della somma complessiva di € 325.802,07, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Serafino Campagna sito in Palermo Piazza V.E. Orlando n.41, ha invitato la Banca Unicredit s.p.a. Con sede in Santa Flavia quale Tesoreria Comunale a comparire innanzi al Tribunale di Termini Imerese Giudice dell'Esecuzione in data 18.03.20 per rendere la dichiarazione ex art.547 CPC e citato il Comune di Santa Flavia a presenziare alla dichiarazione stessa e agli atti ulteriori del procedimento, derivante dall'Ordinanza di assegnazione del Tribunale di Termini Imerese emessa il 23.07.17 proced.n.496/17, munita di formula esecutiva;
- che, ritenuto opportuno conferire incarico legale per inoltrare difesa a favore della condotta dell'Ente, con Deliberazione n.29 del 10.03.2020, la Giunta Comunale conferiva incarico all'Avv. Vincenzino Giacona Venuti, dall'Albo dei legali dell'Ente, appartenente alla Seconda Sezione Civile ed Amministrativa terza fascia;
- che con nota prot.n.2366 del 05.02.2021, il Segretario Generale disponeva di proporre alla Giunta Comunale sostituzione del professionista già individuato con la sopra citata Deliberazione di Giunta n.29 del 10.03.2020, per oggettiva impossibilità a proseguire nell'incarico in argomento, allegando nota prot.n.1868 del 29.01.2021 in cui lo Studio Legale Giacona Venuti rappresentava la disponibilità da parte dell'Avv. Marcella Badalamenti, collaboratrice del predetto studio legale, a proseguire nel patrocinio del procedimento in argomento, stante la conoscenza da parte della stessa, degli atti di giudizio in argomento;
- che con Deliberazione n. 09 del 09.02.2021 la Giunta Municipale conferiva incarico legale all'Avv. Badalamenti Marcella per rappresentare il Comune di Santa Flavia nel prosieguo del giudizio in oggetto innanzi il Tribunale Civile di Termini Imerese avverso l'atto di pignoramento in argomento;
- che in data 30.07.2021 con prot.n.13806 la Ditta Calabrese Eurotec srl, per il tramite del proprio legale, notificava pignoramento presso terzi Tribunale di Termini Imerese-esecuzioni civili;

- che con Deliberazione n.81 del 12.08.2021, la Giunta Municipale conferiva incarico all'Avv. Badalamenti Marcella per opposizione al pignoramento presso terzi notificato in data 30.07.2021 con prot.n.13806;
- che con nota prot.n.9170 del 18.05.2022, l'Avv. Badalamenti Marcella ha trasmesso Ordinanza Tribunale di Termini Imerese Sezione Esecuzioni del 20.03.2022, con la quale il Comune di Santa Flavia è stato condannato al pagamento, in favore della Calabrese Eurotec srl sopra generalizzata, alle spese di procedimento liquidate per l'importo di € 2.970,00 oltre spese generali, Iva e CPA, come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Serafino Campagna, quale procuratore antistatario;

**DATO ATTO** ancora che le obbligazioni a carico del Comune di Santa Flavia disposte dalla sopra citata Ordinanza Tribunale di Termini Imerese Sezione Esecuzioni del 20.03.2022 ammontano complessivamente ad € 4.333,58 di cui € 2.970,00 per spese legali come liquidate con la sopra citata Ordinanza, € 445,50 per spese generali, € 136,62 per CPA ed € 781,46 per IVA al 22%;

**RITENUTO:**

- pertanto, doversi procedere all'assolvimento delle obbligazioni disposte dalla sopra citata Ordinanza Tribunale di Termini Imerese Sezione Esecuzioni del 20.03.2022 e tutti gli atti diretti al reperimento delle somme necessarie per un importo complessivo di € 4.333,58;

- ancora che, nel caso in specie, si è in presenza della fattispecie del debito fuori bilancio formatosi in conseguenza della Ordinanza Tribunale di Termini Imerese Sezione Esecuzioni del 20.03.2022, e che lo stesso può formare oggetto di legittimo riconoscimento a norma di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

- che alla spesa di € 4.333,58 sarà fatto fronte con imputazione a valere sul capitolo 5806 "raccolta rifiuti coinres" codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio dell'Ente;

- in ultimo, doversi procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio in argomento, al fine altresì di scongiurare ulteriori danni patrimoniali all'Ente;

**RICONOSCIUTA** la competenza del Consiglio Comunale ex art.194 del D.L.vo n.267/00 nel testo vigente nella Regione Sicilia;

**VISTI** tutti gli atti superiormente richiamati;

**VISTO** il D.L.vo n.267/00 nel testo vigente nella Regione Sicilia;

## Propone al Consiglio Comunale

ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo

- a) Riconoscere il debito fuori bilancio pari a € 4.333,58, formatosi in conseguenza della Ordinanza Tribunale di Termini Imerese Sezione Esecuzioni del 20.03.2022, che si allega alla presente proposta sub lett.a) per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;
- b) Dare atto che alla spesa di che trattasi, pari alla somma complessiva di € 4.333,58, sarà fatto fronte con imputazione a valere sul capitolo 5806 “raccolta rifiuti coinres” codice 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio dell'Ente;
- c) Di dare, altresì, atto che, con successivo e separato provvedimento, il Responsabile dell'Area III, competente per materia, provvederà a disporre la liquidazione delle somme in conformità a quanto statuito dalla Ordinanza Tribunale di Termini Imerese Sezione Esecuzioni del 20.03.2022;
- d) Di dare infine atto che la presente deliberazione, a norma di quanto disposto dall'art. 23 comma 5 della legge 27.12.2002 n. 289, sarà trasmessa alla Procura Generale della Corte dei Conti;
- e) Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva al fine di attuare con ogni tempestività quanto in essa disposto;



**Il Responsabile dell'Area III**  
**Ing. Irene Gullo**



**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

**SEZIONE ESECUZIONI**

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Nell'opposizione iscritta al n. 693 dell'anno 2021 RG. Esec. promossa da:

COMUNE DI SANTA FLAVIA

CONTRO

CALABRESE EUROTEC S.R.L.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

letti gli atti;

sciogliendo la riserva all'udienza cartolare del 16/02/2022;

viste le note tempestivamente depositate da entrambe le parti;

ritenuto che il Comune di Santa Flavia ha insitato per la sospensione della presente procedura esecutiva,

**OSSERVA**

**REGOLARITA' DELLA PROCURA AD LITEM:**

La società creditrice, in ottemperanza di quanto ordinato da questo Giudice, con provvedimento reso in data 01/01/2022, ha depositato la procura rilasciata dal legale rappresentante della Calabrese Eurotec s.r.l. per la presente procedura esecutiva.

Ciò posto, in merito alla proposta opposizione, va evidenziato che la società Calabrese Eurotec s.r.l. ha promosso la presente procedura esecutiva in forza del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione emessa da questo Tribunale – in funzione di Giudice dell'Esecuzione – in data 23/07/2017, nell'ambito del procedimento

esecutivo portante il n. 496/2017 R.G.es, munita di formula esecutiva in data 27/07/2017, dove il Comune di Santa Flavia rivestiva la qualifica di terzo pignorato del COINRES ATO PA4 in liquidazione.

Con la presente opposizione, invero, il Comune di Santa Flavia ha inteso far valere le eccezioni che avrebbe dovuto sollevare, tempestivamente, con opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione che costituisce il titolo esecutivo in forza del quale, la Calabrese Eurotec ha promosso, in danno del predetto Comune, la presente procedura esecutiva. L'opposizione promossa dall'Ente debitore è fondata sull'assunto della insussistenza del rapporto di credito/debito fra lo stesso Comune ed COINRES.

Tale doglianza, invero, avrebbe dovuto costituire oggetto di un tempestivo giudizio di opposizione, mai proposto, con la conseguenza che il diritto di credito vantato dalla società Calabrese Eurotec risulta cristallizzato in un titolo esecutivo pienamente valido, efficace e definitivo, non essendo stato oggetto di impugnazione.

Da ciò consegue che i motivi di opposizione, dedotti dal Comune di Santa Flavia, non meritano accoglimento.

#### IMPIGNORABILITA' DELLE SOMME:

In ordine all'impignorabilità delle somme presso il Tesoriere, il primo comma dell'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dispone: *“Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi*

*non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.”*

Originariamente analoga disposizione (ma senza previsione della automatica esclusione dell'operatività del vincolo) era formulata dall'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8, comma introdotto, in sede di conversione del decreto, dalla legge 19 marzo 1993 n. 68.

In ragione della previsione di automatica esclusione della operatività del vincolo sulle somme oggetto dell'eventuale procedura di espropriazione intrapresa presso soggetti diversi dall'istituto tesoriere dell'ente locale, secondo la giurisprudenza prevalente (tra cui il tribunale di Napoli) è rilevabile di ufficio la conseguente nullità del pignoramento presso terzi eventualmente fatto eseguire da un creditore.

Si noti che l'obbligo di esecuzione presso il tesoriere previsto per gli enti locali assume portata più ampia di quello analogo previsto per tutti gli enti soggetti al sistema di tesoreria unica, in quanto, mentre per questi ultimi esso è imposto esclusivamente con riguardo alle somme che rientrano nelle contabilità speciali ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o presso le sezioni decentrate del banco posta, per gli enti locali vi è un divieto assoluto di instaurare procedure esecutive diverse dai pignoramenti presso terzi eseguiti presso l'istituto tesoriere (con conseguente impignorabilità di fatto di tutti i crediti e di tutte le somme che non siano affluite presso le contabilità rientranti nel rapporto di tesoreria).

Attualmente è prevista dal secondo comma dell'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali), norma che si limita a riformulare, senza modifiche, l'articolo 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 11 giugno 1996 n. 336, che così dispone: *“Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, destinate al: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili.*

*Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.*

*Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.”*

Nella pratica, poiché è frequente, da parte delle amministrazioni locali, il ricorso a reiterate e continue deliberazioni di vincolo di importi superiori a quelli effettivamente detenuti dal tesoriere, in modo da bloccare sostanzialmente la possibilità di esecuzione forzata nei propri confronti, si è posto il problema dell'effettivo modo di operare della norma e, in particolare, della distribuzione dell'onere della prova relativo all'eventuale mancato rispetto dell'ordine cronologico imposto dalla norma stessa nell'emissione dei mandati di pagamento per titoli diversi da quelli

vincolati.

Di fronte all'eccezione dell'ente locale di impignorabilità delle somme in virtù del vincolo, ovvero al rilievo di ufficio di tale vincolo (espressamente imposto dal secondo comma dell'articolo 159), ove risultante dagli atti (in genere è lo stesso terzo istituto tesoriere a dichiararlo, producendo le relative deliberazioni dell'ente di quantificazione degli importi vincolati, ad esso tesoriere notificate, e chiarendo pertanto di non aver posto alcun vincolo sugli importi pignorati), il creditore procedente deduce che nel caso di specie dagli atti di causa non si evince alcuna prova che possa far presumere la notifica della delibera sopra citata dal Comune al proprio tesoriere. In particolare, l'articolo 159 sancisce l'impignorabilità delle somme di competenza degli enti locali aventi destinazione vincolata, purché l'organo esecutivo dell'ente, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, abbia quantificato preventivamente gli importi delle somme destinate alle finalità indicate dalla norma, precisando che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione di tale previsione, non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

Nell'ipotesi normativa di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267, ora in esame, non pare potersi dubitare che la mera adozione, da parte dell'ente locale, della delibera semestrale di destinazione di determinate somme ai fini previsti dalla norma, e la sua notificazione al tesoriere, producano l'effetto giuridico di rendere impignorabili dette somme, e che tale effetto si conservi, almeno fino al momento in cui venga eventualmente emesso un mandato di pagamento

per un titolo diverso da quelli vincolati, in violazione dell'ordine di presentazione delle fatture o delle deliberazioni di impegno. Ove ciò avvenga, l'effetto giuridico costitutivo della impignorabilità delle somme giacenti sul conto di tesoreria, si estingue (ovvero si modifica, ove si ritenga che la pignorabilità di quelle somme si determini solo in favore dei creditori pretermessi e non invece in favore dell'intera massa creditoria).

Di conseguenza, l'adozione della delibera semestrale di destinazione delle somme ai fini previsti dalla norma e la sua notificazione al tesoriere devono tuttora ritenersi gli unici elementi costitutivi, necessari e sufficienti perché si integri la fattispecie astratta cui l'ordinamento ricollega, quale effetto, l'insorgere del vincolo di impignorabilità per le somme destinate agli scopi previsti. Qualora vengano successivamente emessi mandati per titoli diversi, tale vincolo perderà la sua efficacia, a meno che tali mandati siano stati emessi seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle fatture, così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno di spesa (il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti costituisce dunque un fatto impeditivo del perfezionamento della fattispecie estintiva, o modificativa, degli effetti del vincolo di impignorabilità).

La Suprema Corte ha chiarito che nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dall'Ente debitore, mentre spetta al creditore precedente allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, onde far valere l'insussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 211 del 2003 (e cioè l'emissione, dopo

l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al soggetto tesoriere dell'ente locale, di mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso), l'opponente, a sua volta, è tenuto a provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in forza a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico (Cassazione civile, sez. III, 16 settembre 2008, n. 23727).

Alla luce dell'orientamento sopra richiamato, il Comune per mantenere l'impignorabilità delle somme depositate presso la tesoreria, se da un lato deve notificare ai sensi di legge al tesoriere la delibera di impignorabilità delle risorse da destinare a finalità protette come previsto dal comma 2 dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000, dall'altro è obbligato a non emettere mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati in violazione dell'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, in mancanza di fatture, delle date di deliberazione di impegno da parte dell'ente stesso. In altre parole, il Comune per mantenere l'impignorabilità delle somme depositate presso la tesoreria, deve rispettare l'ordine cronologico delle fatture ed effettuare pagamenti per prestazioni che rientrano all'interno dei vincoli di destinazione, dandone relativa prova. Difatti, gli Enti che intendono avvalersi della possibilità di "bloccare", presso le proprie tesorerie, le somme conservate, devono effettuare pagamenti per prestazioni che rientrano all'interno dei vincoli di destinazione delle somme vincolate, e nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture, così come ricevute. Il mancato rispetto dell'ordine

cronologico delle fatture determina il venir meno dell'impignorabilità delle somme così come disposte con la delibera della Giunta Comunale. In tal senso il Tribunale di Nola, con sentenza, ha dichiarato l'inefficacia della delibera di impignorabilità adottata dal Comune, rilevando il mancato rispetto dei pagamenti secondo l'ordine cronologico delle fatture ovvero per mandati a titolo diverso da quelli vincolati così come indicati nella delibera, ponendo a carico dell'ente l'onere di provare i pagamenti avvenuti nell'ordine prescritto dalla legge (cfr sentenza n. 2183/16). Vale anche per tale fattispecie, il disposto dell'art. 2697 c.c. il quale stabilisce che "*chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*".

Con riferimento alla presente opposizione, si osserva che il creditore procedente ha allegato le determinazioni di pagamento, estratte dall'Albo Pretorio dello stesso Comune che attestano come l'Ente debitore abbia provveduto ai pagamenti per servizi che esulano dalla voce "servizi pubblici essenziali", violando, in tal modo, il rispetto dell'ordine cronologico delle fatture.

Infatti, la società opposta, con la documentazione depositata ed allegata alla memoria, ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incumbente, dimostrando prova degli effettuati pagamenti extra vincolo dal Comune (cfr. n. 3 atti di liquidazione e relativi preliminari prodotti), relativi a più compensi professionali erogati, non espressamente soggetti a vincolo dalla delibera di impignorabilità in atti (cfr. delibera).

Infatti, la prova del richiesto rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti, non può che attenersi a tutti i pagamenti effettuati dall'Ente nel secondo semestre del presente anno, ossia dal 01/07/2021 ad oggi.

Da parte sua, il Comune di Santa Flavia non ha fornito alcuna prova in senso contrario ha fornito per dimostrare il rispetto dell'ordine cronologico.

#### DICHIARAZIONE DEL TERZO:

In merito alla dichiarazione resa dal terzo pignorato, Unicredit s.p.a., nella qualità di Tesoriere del Comune di Santa Flavia, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.

Il Tesoriere infatti ha dichiarato che non vi sono somme disponibili in quanto già vincolate per precedenti pignoramenti.

Dalla predetta dichiarazione, tuttavia, non si evince che vi sono somme sottoposte a vincolo di impignorabilità né il terzo dichiara che il Comune di Santa Flavia opera in regime di anticipazione di cassa.

Questi motivi portano questo Giudice a ritenere che, allo stato degli atti di causa, appaiono fondate le ragioni esposte da parte opponente in merito alla sussistenza dei gravi motivi che giustificano la pronuncia della sospensione della procedura esecutiva promossa in suo danno;

considerato, altresì, che gli altri motivi di opposizione non sono di per sé rilevanti ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione;

visto l'art. 616 c.p.c., che impone al giudice dell'esecuzione, una volta esaurita la fase cautelare, di assegnare un termine perentorio per la introduzione della causa di merito, previa iscrizione della causa a ruolo;

PQM

Visto l'art. 624 c.p.c.,

rigetta l'istanza di sospensione;

assegna termine perentorio fino al 04/05/2022 per l'introduzione della causa di merito secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, con la conseguente iscrizione a ruolo della causa nei termini di legge, a cura della parte interessata;

condanna l'opponente al pagamento, in favore della società Calabrese Eurotec s.r.l., delle spese del presente procedimento che liquida nell'importo di € 2.970,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Serafino Campagna che ne ha fatto espressa richiesta, quale procuratore antistatario;

dispone la prosecuzione dell'espropriazione forzata per l'udienza del 25/05/2022 ore 10.00.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo 20/03/2022

Il Giudice dell'esecuzione

*dr.ssa Maria Margherita Urso*

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44



**COMUNE DI SANTA FLAVIA**  
**Città Metropolitana Di Palermo**

**Il Collegio dei Revisori**

VERBALE N. 18 /2022

Il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 17:00 si è riunito in teleconferenza, a seguito di convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 03/05/2021 per esprimere parere sulla proposta di C.C. n. 06 del 25/05/2022, trasmessa a mezzo pec il 27/05/2022, avente per oggetto: “ Contenzioso Comune di Santa Flavia c/o Calabrese Eurotech Srl. Riconoscimento debito fuori bilancio: Ordinanza Tribunale di Termini Imerese Sezioni Esecuzioni”

Sono presenti:

D.ssa Crocetta Maida	Presidente
Dott.ssa Trifirò Maria Laura	Componente
Dott. Stefano Perrone	Componente

Vista la proposta di deliberazione in questione;

**IL COLLEGIO**

**Premesso che:**

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art.191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art.194 del D.lgs 18.08.2000 n.267 (TUEL) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

**Vista** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:  
“Contenzioso Comune di Santa Flavia c/o Calabrese Eurotech Srl. Riconoscimento debito fuori bilancio: Ordinanza Tribunale di Termini Imerese Sezioni Esecuzioni”

**Considerato** che:

- Con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9170 del 18/05/2022 veniva trasmessa, da parte dell'Avvocato Badalamenti Marcella, ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 20/03/2022 con la quale il Comune di Santa Flavia è stato condannato al pagamento in favore della Ditta Calabrese Eurotech della somma complessiva di € 4.333,58 così suddivisa:
  - € 2.970,00 per spese legali
  - € 445,50 per spese generali
  - € 918,08 per C.P.A ed I.V.A
- Tale condanna scaturisce dalle spese legali relative all'opposizione che il Comune ha intentato **tardivamente** contro l'ordinanza di assegnazione somme avvenuta nel corso dell'anno 2020 da parte della Ditta Calabrese Eurothech S.r.l.;
- Ricorre la fattispecie di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del d.lgs n.267/00 di competenza consiliare, previa proposta deliberativa da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 234 del medesimo Decreto;

**Considerato** che la somma di € 4.333,58 trova copertura sul cap. 5806 cod. int. 09.03-1.03.02.15.005 del bilancio 2021-2023 annualità 2022;

Valutato che si rendono applicabili i dispositivi dell'art. 194 c. 1 lettera a del d.Lgs 267/2000 e smi;

Tutto quanto sopra visto, considerato, valutato

### **ESPRIME**

**Parere favorevole** al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 4.333,58 formatosi a seguito della Ordinanza del 20/03/2022 del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Esecuzioni – nei confronti della Ditta Calabrese Eurotech s.r.l.” in quanto fattispecie riconducibile ad ipotesi di cui all' articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n 267/2000.

### **RILEVA**

Così come evidenziato nella stessa ordinanza la NON tempestività dell'opposizione all'atto di pignoramento a suo tempo notificato all'Ente

Si richiede la trasmissione della presente deliberazione, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, in ottemperanza della disposizione di cui all'articolo 23, comma 5 della legge n° 289/2002.

D.ssa Crocetta Maida	Presidente
Dott.ssa Trifirò Maria Laura	Componente
Dott. Stefano Perrone	Componente



# COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

## II<sup>A</sup> COMMISSIONE CONSILIARE COMUNALE

OGGETTO: Verbale n. 08/2022 del 23 agosto 2022

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di agosto alle ore 14:55 è prevista la riunione della II Commissione Consiliare, per affrontare la discussione sui seguenti punti

- 1) "Contenzioso Morici Salvatore et al. C/o Comune di Santa Flavia – Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile n. 123/2022 RG n. 3740/2016".
- 2) "Contenzioso Comune di Santa Flavia C/o Calabrese Eurotech s.r.l. – Riconoscimento debito fuori bilancio - Ordinanza Tribunale di Termini Imerese Sezione Esecuzioni".
- 3) "Ratifica terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ed al DUP 2021/2023 ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2021, Giunta Comunale n. 54 del 30/06/2022".
- 4) "Variazione deliberazione 62 del 29/07/2022 a seguito modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022".

Sono presenti i consiglieri, Busalacchi, Maggiore, Sanfilippo e Venturi.

Assume la presidenza il Consigliere Venturi.

Il Presidente rappresenta che il Consigliere Tripoli ha avuto un imprevisto è pertanto si ritiene assente giustificato.

Si procede con il primo punto all'ordine del giorno.

La proposta inerente il contenzioso Morici Salvatore et al. C/o Comune di Santa Flavia – Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile n. 123/2022 RG n. 3740/2016, viene esposta dal responsabile finanziario rappresentando che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Si passa alla votazione della proposta per cui i componenti della II Commissione Consiliare, sentite le delucidazioni fornite da parte del responsabile finanziario, si esprimono votando favorevolmente in maniera unanime.

Si procede con il secondo punto all'ordine del giorno.

La proposta inerente il contenzioso Comune di Santa Flavia C/o Calabrese Eurotech s.r.l. – Riconoscimento debito fuori bilancio - Ordinanza Tribunale di Termini Imerese Sezione Esecuzioni, viene esposta dal responsabile finanziario rappresentando che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Si passa alla votazione della proposta per cui i componenti della II Commissione Consiliare, sentite le delucidazioni fornite da parte del responsabile finanziario, si esprimono votando favorevolmente in maniera unanime.

Si procede con il terzo punto all'ordine del giorno.

La proposta inerente la ratifica terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ed al DUP 2021/2023 ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2021, Giunta Comunale n. 54 del 30/06/2022, viene esposta dal responsabile finanziario rappresentando che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile mentre il Collegio dei Revisori dei Conti si è espresso favorevolmente già in fase di deliberazione di Giunta Comunale.

Si passa alla votazione della proposta per cui i componenti della II Commissione Consiliare, sentite le delucidazioni fornite da parte del responsabile finanziario, si esprimono votando favorevolmente in maniera unanime.

Si procede con il quarto punto all'ordine del giorno.

La proposta inerente la variazione deliberazione 62 del 29/07/2022 a seguito modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022, viene esposta dal responsabile finanziario rappresentando che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Si passa alla votazione della proposta per cui i componenti della II Commissione Consiliare, sentite le delucidazioni fornite da parte del responsabile finanziario, si esprimono votando favorevolmente in maniera unanime.

A questo punto, non essendoci altro da deliberare la Commissione chiude i lavori alle ore 16:05.

I componenti  
F.to Busalacchi  
F.to Maggiore  
F.to Sanfilippo

Il Presidente  
F.to Venturi

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Il Presidente del Consiglio**

*f.to:* G. D. Marino

**Il Consigliere Anziano**

*f.to:* C. La Barbera

**Il Segretario Generale**

*f.to:* A. Gugliotta

E' copia conforme per uso amministrativo.	<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
<i>Li</i> .....	Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico
	<b>CERTIFICA</b>
<b>Il Segretario Generale</b> .....	Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 e s.m.i. è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi a decorrere
	dal ..... al.....
	<i>Li</i> .....
	<b>Il Messo Comunale</b> <span style="float: right;"><b>Il Segretario Generale</b></span> <i>f.to</i> <span style="float: right;"><i>f.to</i></span>

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24 AGO. 2022

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91);

Perché dichiarata **immediatamente esecutiva** (ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

*Li* 29 AGO. 2022

**Il Segretario Generale**

*f.to* A. Gugliotta